

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLO STADIO BRIANTEO E DEL CENTRO SPORTIVO MONZELLO**

SOMMARIO

TITOLO 1° - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
- ART. 3 DURATA
- ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE
- ART. 5 FINALITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 7 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI
- ART. 8 ATTIVITA' COMPLEMENTARI
- ART. 9 PUBBLICITA'
- ART.10 GESTIONE PARCHEGGI

TITOLO 2° - CONDIZIONI CONTRATTUALI

- ART. 11 DIRITTI DEL COMUNE E UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- ART. 12 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 13 DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 14 CONSEGNA CONTROLLI ED ISPEZIONI
- ART. 15 RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO
- ART. 16 PERSONALE ADDETTO E LORO TUTELA
- ART. 17 GESTIONE DELLA SICUREZZA
- ART. 18 CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO
- ART. 19 INADEMPIMENTI E PENALI
- ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONVENZIONE
- ART. 21 REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 22 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
- ART. 23 RECESSO
- ART. 24 DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 25 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
- ART. 26 FORO COMPETENTE
- ART. 27 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 28 PRIVACY
- ART. 29 LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 30 SPESE DI REGISTRAZIONE

TITOLO 1° - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

art. 1 - oggetto

Forma oggetto della presente convenzione l'utilizzo dei seguenti impianti.

- **Stadio Brianteo**, sito in viale Sicilia, angolo viale delle Industrie, della capienza di 18.568 persone (all'atto della stipula del presente atto ridotta a 4.999 per la disputa delle partite di calcio, da sottoporre a verifica della CCV in base alle vigenti normative e loro modificazioni e di 7.450 spettatori per le restanti tipologie di manifestazioni, da sottoporre a verifica della CPV in base alle vigenti normative e loro modificazioni) come identificato dalla planimetria allegata e parte integrante al presente atto, includendo tutti gli spazi posti sotto le diverse tribune dell'impianto, ad esclusione degli spazi attualmente concessi in uso alle società sportive (Salvamento e Pedale Monzese) indicati nelle planimetrie allegate (All. A) per un anno dall'affidamento della presente convenzione, rinnovabile dal Concessionario.

-**Centro sportivo Monzello**, sito in via Ragazzi del '99 n. 14, comprendente una struttura con uffici, bar e sede della società, oltre ai campi di allenamento.

E' data facoltà all'aggiudicatario (da qui in poi "Concessionario") di svolgere ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, a condizione che non venga pregiudicata l'attività prioritaria delle strutture concesse (attività di calcio) e fatte salve le disposizioni di legge per il ricorso alla prestazione di terzi nonché previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa.

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dalla convenzione accessiva alla concessione, dalla presente convenzione, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.

Art. 2 - descrizione dell'impianto

Stadio Brianteo

L'impianto sportivo è costituito da una struttura della capienza totale di 18.568 persone, come identificato dalla planimetria allegata alla convenzione, includendo tutti gli spazi posti sotto le diverse tribune dell'impianto, ad esclusione di quelli attualmente concessi in uso alle società sportive (Salvamento e Pedale Monzese) indicati nelle planimetrie allegate (All. A), alle condizioni meglio specificate al precedente articolo 1, comma 1.

Si dà atto che la capienza massima di n. 18.568 posti, rilevata nel certificato di agibilità impianto rilasciato dalla Prefettura di Milano in data 5/10/2004 prot. 018/2479, non è pienamente utilizzabile alla data di consegna dell'impianto e la stessa deve essere così ridotta, fino alla realizzazione di opere necessarie ed obbligatorie per l'ottenimento di ulteriore agibilità:

4.999 posti per le partite di calcio;

7.450 posti per le restanti manifestazioni.

I posti predetti, sono così suddivisi:

capienza n.18.568 posti:

curva nord (ospiti) con n. 3.100 posti

curva sud con n. 3.100 posti

distinti (attualmente non agibile) piano terreno n. 2.286 posti, piano primo n. 4.041 posti

tribuna d'onore con n. 325 posti

tribuna stampa con n. 70 posti

tribuna numerata con n. 5.646 posti;

capienza 7.450 posti:

curva nord (ospiti) con n. 859 posti

curva sud con n. 2.900 posti

tribuna d'onore con n. 325 posti

tribuna stampa con n. 70 posti

tribuna numerata con n. 3.296 posti;

capienza 4.999 posti:

curva nord (ospiti) con n. 500 posti

curva sud con n. 1.404 posti

tribuna d'onore con n. 325 posti

tribuna stampa con n. 70 posti

tribuna numerata con n. 2.700 posti;

LOCALI SOTTOTRIBUNE:

Piano spogliatoi della tribuna numerata (Tavola 1) dove sono presenti i seguenti locali:

palestra riscaldamento (mq. 235)

spogliatoio 1 (mq. 195)

spogliatoio 2 (mq. 100)

spogliatoio arbitro /1 (mq. 24)

spogliatoio arbitro /2 (mq. 18)

locale antidoping (mq. 18)

locale antidoping (mq. 24)

segreteria (mq. 20)

locale più servizi (mq 26,5 + mq 7,5)

sala stampa più servizi (mq. 72,5 + mq 39)

locale altra attività (mq. 1165)

locale interviste Calcio Monza (mq. 81,5)

sala TV (mq. 105)

locali Pronto soccorso (mq. 30 + 24,5)

locale quadri elettrici

spogliatoi ospiti /2 (mq. 155)

spogliatoi ospiti /1 (mq. 123)

locale a servizio personale (mq. 33,5)

locale deposito (mq. 30,5)

Ingresso alla tribuna numerata (Tavola 2) che comprende:

alloggio custode (mq. 95)

locale Polizia Stato (mq. 55)

locali vuoti a disposizione (mq. 1200 + mq. 865)

locale palestra

locale quadri elettrici

Piano terra della tribuna numerata (tavola 3) che comprende:

disimpegno sn (mq. 600)

servizi /1 (mq. 18,5)

servizi /2 (mq. 29)

servizi /3 (mq. 90)

locale deposito (mq. 49)

locale deposito (mq. 40)

locale deposito (mq. 48)

locale bar (mq. 118)

disimpegno dx (mq. 600)

servizi /1 (mq. 90)

servizi /2 (mq. 18,5)

servizi /3 (mq. 29)

locali tribuna numerata (tavola 4):

bar tribuna VIP Calcio Monza più servizi (mq. 157 + 40)

locale Calcio Monza (mq. 162)

locali tribuna numerata (tavola 5):

due locali di mq. 84 con 4 gruppi di servizi ig. (due di mq. 24 e due di mq. 10,5)

locali tribuna distinti (tavola 8):

- a) due locali a disposizione (mq. 490)
- b) due gruppi di servizi ig.(di mq 65 + mq. 52)

locali tribuna distinti coperti (tavola 9):

- a) 4 gruppi di servizi igienici (mq. 29,5)

locali curva sud e curva nord (tavole 10 e 11)

- a) depositi e servizi igienici

- area di PARCHEGGIO pubblico:

posta a sud e ad est dello Stadio tra i viali Sicilia e delle Industrie, è annessa all'impianto in concessione e viene concessa nei termini con le modalità di cui al successivo art.10.

Centro sportivo Monzello:

Centro di allenamento connesso allo stadio Brianteo, l'impianto è dotato di:

- 4 campi di allenamento, due dei quali con tribune scoperte da 600 e 900 posti;
- 12 spogliatoi;
- una palestra predisposta per la preparazione fisica degli atleti;
- una sala dedicata ai test medici;
- un edificio che ospita uffici, la segreteria, il bar e la sede della società.

Il Centro Sportivo è in grado di ospitare gli allenamenti della prima squadra nonché l'attività agonistica dell'intero Settore giovanile, dagli allenamenti agli incontri di campionato.

art. 3 - durata

La durata della concessione non potrà essere superiore a 45 anni, soggetta a riduzione in sede di offerta economica e, comunque, con termine al 30/6 dell'ultimo anno.

Art.4 - canone di concessione

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo in moneta, da versarsi in due rate semestrali anticipate (luglio/gennaio) previa emissione di fattura da parte dell'Ufficio concessione impianti sportivi a terzi, pari al rialzo della base d'asta stabilita in € 10.000,00 annui.

Art. 5 - finalità della concessione

L'impianto (inteso nel suo insieme comprensivo delle strutture specificate all'art. 2) viene concesso allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica del calcio e/o di altre attività sportive e/o sociali e/o ricreative e/o culturali e/o di spettacolo in ogni loro accezione che il Concessionario deve perseguire e che il Comune intende favorire, compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e il Concessionario si obbliga ad utilizzarlo secondo le previsioni di cui al presente atto.

Art. 6 - interventi di manutenzione ed adempimenti del concessionario

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive, il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

Si precisa che gli oneri, di cui all' art. 12 lettera j), sono estesi anche alle aree esterne di parcheggio dei due impianti, limitatamente alla manutenzione ed alla pulizia del verde nonché alla pulizia accurata degli spazi.

Il piano manutentivo presentato in sede di offerta di gara costituirà il livello minimo di intervento.

Art. 7 - Interventi di riqualificazione e messa a norma degli impianti

Gli impianti verranno concessi nell'attuale stato di conservazione ed uso e la messa a norma ed adeguamento degli stessi, onde renderli funzionali all'attività del concessionario nonché per lo svolgimento di ulteriori attività autorizzabili presso gli impianti in parola, sarà a totale carico del Concessionario.

Le migliorie, le opere e gli impianti realizzati dal Concessionario, se totalmente ammortizzati, saranno devoluti gratuitamente al Comune. In ogni caso per le opere/migliorie eseguite e solo in parte ammortizzate, il Concessionario avrà diritto a riscuotere gli oneri a carico del Concessionario subentrante. A tal fine, il concedente porrà tale obbligo a carico del Concessionario subentrante, sollevandosi da ogni ulteriore obbligo nei confronti del Concessionario.

Gli interventi che il Concessionario intenderà realizzare, sia come migliorie della struttura esistente sia come opere necessarie all'adeguamento alla normativa vigente e alle prescrizioni tecniche per lo svolgimento di attività/ eventi sportivi e/o culturali, sociali, musicali o affini dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione del progetto tecnico e del relativo cronoprogramma. In tale progetto dovrà risultare l'elenco delle opere suddiviso tra investimenti relativi agli adeguamenti alla normativa e alle prescrizioni alla normativa vigente da quelli di miglioria e valorizzazione delle strutture esistenti. Qualora in sede di offerta di gara il concessionario abbia presentato un eventuale progetto di investimenti, con specifica indicazione delle tipologie di utilizzo previste, lo stesso costituirà il livello minimo di intervento.

Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori, a spese del Concessionario, che dovrà altresì provvedere a trasmettere copia della relativa certificazione all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dal collaudo stesso, unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazione di conformità degli impianti.

Art. 8 - attività complementari

Per l'esercizio del diritto di cui all'art. 13 comma 1), il Concessionario deve provvedere alla previa acquisizione degli eventuali titoli abilitativi previsti dalla legge, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 18.

Art.9 - pubblicità

Al Concessionario è affidata in gestione la pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno e all'esterno del perimetro dell'impianto.

Tutte le esposizioni pubblicitarie che il Concessionario intenderà installare tanto all'esterno quanto all'interno dell'impianto sono soggette alle autorizzazioni preventive da parte del competente ufficio tributi e della Commissione Paesaggio secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale del "Piano generale degli impianti Pubblicitari". Le esposizioni pubblicitarie che il Concessionario intenderà installare all'esterno o visibili dall'esterno sono soggette al pagamento dell'imposta annuale di pubblicità e del canone, nella misura del minimo tariffario, nei termini previsti da vigenti e/o future disposizioni di legge; altresì le esposizioni pubblicitarie che il Concessionario intenderà installare invece all'interno del complesso sono soggette al pagamento dell'imposta di pubblicità in forma forfettaria per un valore annuale di € 7.638,60 + iva.

E' fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il dettaglio della pubblicità esposta all'esterno ai fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno in corso.

E' facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo circa il rispetto delle suddette disposizioni.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata del rapporto concessorio.

Il Concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente, a mezzo di diffusione sonora e/o visiva, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dal Comune.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità, al termine anticipato o per scadenza naturale, del rapporto concessorio.

E' inoltre inteso tra le parti che per gli utilizzi istituzionali previsti all'art. 11, i soggetti organizzatori saranno liberi di portare i propri sponsor all'interno dell'impianto per tutta la durata dell'evento senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Il Concessionario si impegna altresì a rimuovere, a proprie spese, ogni pubblicità non conforme al disposto di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo infine al Concessionario la rimozione dalle torri fari dello Stadio ed all'interno dei due impianti di ogni pubblicità relativa ai precedenti concessionari.

Art. 10 - gestione parcheggi

Al Concessionario è affidata in concessione l'area relativa ai parcheggi pubblici posti a sud e ad est dello Stadio, tra lo stesso ed i viali Sicilia e delle Industrie, con facoltà d'uso per la sosta dei veicoli degli utilizzatori dell'impianto, limitatamente al tempo necessario a garantire l'afflusso e il deflusso degli spettatori, nei giorni in cui si disputano partite di campionato o partite ufficiali, nonché altre attività organizzate sotto la gestione diretta della Concessionaria. Restano esclusi i casi contemplati dal punto a) dell'art.11.

La concessione dell'area comporta il pagamento della relativa Tassa per Occupazione di Suolo ed Area Pubblica, e tassa sui rifiuti giornaliera in base alle tariffe vigenti. Su richiesta del concessionario potrà essere applicata la tariffa forfettaria sulla base di specifica convenzione.

In caso d'uso, il Concessionario è tenuto a presentare preventiva dichiarazione di occupazione degli spazi (superficie e durata espressa in giorni e/o ore) ai fini della liquidazione e del pagamento del tributo.

In caso di esposizione di messaggi pubblicitari dovrà essere presentata preventiva dichiarazione e pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base a quanto disposto dal vigente Regolamento.

Qualora non venga avanzata specifica richiesta di concessione dell'area, la stessa sarà disponibile alla libera circolazione, in conformità alla disciplina del vigente Codice della strada.

L'Amministrazione Comunale si riserva la piena disponibilità del parcheggio in oggetto nella settimana di svolgimento del Gran Premio di Formula 1 (dal venerdì alla domenica), che si tiene di norma la seconda domenica di settembre nonché in occasione di eventi di particolare richiamo, previo tempestivo avviso al Concessionario. Con separato atto il Concessionario ed il Comune di Monza regoleranno le modalità di utilizzo del parcheggio nelle ore serali, a supporto di eventi organizzati dal Concessionario con le modalità di cui ai precedenti commi: nell'atto verranno precisati orari di utilizzo, modalità di accesso e sosta tali da garantire al Comune di Monza la piena disponibilità delle aree nelle restanti ore nonché le modalità di pulizia delle aree al termine dell'uso. In tale ipotesi la pulizia delle aree è a carico del Comune, salvo quanto precisato al periodo precedente.

TITOLO 2° - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 11 - diritti del Comune e utilizzi dell'impianto

a) Il Comune, a sua completa discrezione, si riserva la facoltà di utilizzo gratuito dell'impianto per l'effettuazione di manifestazioni a carattere sportivo e non, compatibili con la struttura, con ingresso gratuito, ovvero a pagamento con o senza finalità benefiche, per un numero massimo di 5 giornate nel corso dell'anno, dandone comunicazione in forma scritta al Concessionario con congruo anticipo.

E' fatta salva la priorità al calendario degli eventi organizzati e gestiti dalla Concessionaria degli impianti. Eventuali impedimenti all'utilizzo degli impianti dovranno essere comunicati dal Concessionario all'Ufficio concessione a terzi impianti sportivi entro 10 giorni dalla richiesta, concordando eventuali date alternative.

In tali giornate l'uso gratuito è comprensivo delle utenze e del servizio di pulizia e custodia che dovrà essere garantito dalla parte concessionaria; eventuali altri servizi correlati all'evento e richiesti dalla società organizzatrice saranno quotati a parte dal Concessionario a prezzi concorrenziali di mercato.

In caso di utilizzo gratuito dell'impianto che richieda installazioni tecniche aggiuntive di qualunque genere e/o lavori di non normale gestione, TUTTI i costi relativi a tali servizi saranno a carico della società organizzatrice, ovvero, se del caso, dell'Amministrazione Comunale, così come specificato in apposito atto da sottoscrivere tra le parti prima dello svolgimento dell'evento.

I soggetti beneficiari dovranno assicurare in tali giornate la massima salvaguardia del campo di gioco (con particolare riferimento al manto erboso), garantire copertura assicurativa R.C. per la manifestazione e farsi carico degli eventuali adempimenti di sicurezza che si rendessero necessari, del personale addetto al funzionamento dell'impianto elettrico e di ogni altro servizio di sicurezza regolato e/o gestito in linea generale dalla Concessionaria, che dovesse essere utilizzato nel corso delle suddette manifestazioni.

Il Concessionario assume tra i propri obblighi il calendario delle manifestazioni già inserite nel proprio calendario dal concessionario uscente in applicazione della presente lettera a), intendendosi le stesse ricomprese nei limiti quantitativi di cui alla presente lettera a).

b) L'Amministrazione comunale avrà la possibilità di posizionare impianti di tipo tecnologico (apparati di trasmissione radio, apparati ed impianti elettrici ed elettronici) nell'ambito dell'intera struttura, delle pertinenze e degli spazi collegati, accedendo a tutti i locali che dovessero essere utili a tal fine; di fruire o estendere cablaggi di qualunque natura (elettrica, dati, rete, telefonici, etc. etc.) tramite personale interno o ditta specializzata esterna, estendendo tale riserva ai soggetti che lavorano per conto del Comune di Monza, previo assenso dello stesso Comune. Le modalità di accesso e realizzazione di opere ed impianti saranno concordate con il Concessionario in modo da non interferire con le attività agonistiche, pur garantendo tempi congruenti alle attività pianificate dal Comune di Monza.

E' comunque espressamente esclusa la facoltà di svolgere le seguenti attività: sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi, agenzia di raccolta scommesse.

Art. 12 -oneri ed obblighi del Concessionario

E' fatto obbligo alla Concessionaria di:

a) concedere l'utilizzo dell'impianto alla società agonistica cittadina iscritta ad un campionato calcistico nazionale, con prelazione alla società sportiva con la squadra iscritta al campionato di più alto livello, alle migliori condizioni offerte a terzi, con obbligo in capo alla società agonistica stessa di ottenere le autorizzazioni dei competenti organi per lo svolgimento dell'attività societaria, con riferimento ai campionati in essere che ad oggi sono:

Brianteo: SS MONZA 1912 srl - partite campionato prima squadra- Lega Pro

Monzello: SS MONZA 1912 srl - allenamenti prima squadra - Lega Pro

Berretti (1999/2000)

Allievi Under 17 (2001)

Allievi Under 16 (2002)

Giovanissimi Under 15 (2003)

Giovanissimi Regionali "A" (2004)

Giovanissimi Regionali "B" (2005)

Esordienti (2006)

Esordienti (2007)

Pulcini (2008)

Pulcini 2 squadre (2009)

Pulcini (2010)

b) ottenere tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa, senza che nessuna responsabilità possa essere imputata al Comune nel caso in cui gli organismi tecnici di vigilanza impartiscano prescrizioni che non possano essere attuate rapidamente, per l'intrinseca complessità delle stesse ovvero l'entità delle risorse necessarie;

c) mantenere la destinazione d'uso dell'impianto e - per questo - non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune;

- d) segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare la sicurezza degli impianti;
- e) tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata allo stesso da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi superiori alla normale tollerabilità ai residenti nelle aree limitrofe;
- g) garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- h) assumere la custodia e la sorveglianza (compresa la videosorveglianza) degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- i) attivare a proprio nome tutti i contratti necessari per il funzionamento degli impianti, nonché assunzione degli oneri fiscali ed amministrativi riferiti agli impianti, salvo quanto specificato in applicazione dell'art. 4;
- j) mantenere l'attuale stato di conservazione degli impianti, inclusivo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, eccetto la ricostruzione di muri maestri e strutture portanti e la sostituzione delle travi, assumendo quale livello minimo di intervento il piano manutentivo presentato con l'offerta di gara;
- k) devolvere gratuitamente al Comune di Monza le migliorie, opere, impianti realizzati dal Concessionario, se totalmente ammortizzati, con diritto del concessionario all'indennizzo delle opere/migliorie eseguite, per la parte non ammortizzata al momento della consegna degli impianti, con oneri a carico del concessionario subentrante.

Art. 13 - Diritti del concessionario

E' riconosciuto al Concessionario il diritto di sfruttamento economico del bene, con la possibilità di svolgere ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, a condizione che queste siano compatibili con la destinazione degli impianti e non venga pregiudicata l'attività prioritaria delle strutture concesse (attività di calcio), fatte salve, le disposizioni di legge per il ricorso alla prestazione di terzi nonché previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa, nonché quanto espressamente previsto all'ultimo comma dell'art.11.

Al Concessionario è data inoltre la possibilità di utilizzo dei parcheggi di pertinenza, previo pagamento della Tosap e della tassa sui rifiuti giornaliera, in base alle tariffe vigenti, compresi i parcheggi di pertinenza del Palazzetto dello Sport, tranne i casi di contemporaneo svolgimento di manifestazioni presso la predetta struttura. Su richiesta del concessionario potrà essere applicata la tariffa forfettaria sulla base di specifica convenzione.

Art. 14 - consegna, controlli ed ispezioni

Il Concessionario dovrà dare atto di accettare l'impianto nel suo stato di fatto: la consistenza dello stesso risulterà dai verbali di consegna, che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di comunicazione dell'affidamento degli impianti. Gli immobili, gli impianti, le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione stessa nelle medesime condizioni e quantità, salvo il normale deperimento d'uso. Il Concessionario si dovrà impegnare a sostituire, a cura e spese proprie, i beni mobili non più utilizzabili a seguito di deperimento per uso o a seguito di rottura o manomissione.

Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata e riconosciuta dal Comune. Resta salva la disciplina dei vizi occulti.

Il Comune, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, potrà accedere al Centro sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, senza ostacolare lo svolgimento delle gare o delle manifestazioni in corso, salvo emergenze, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nella presente convenzione;

- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione. Il Concessionario, a tale proposito, dovrà tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Comune intimerà al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti come previsto dal presente capitolato e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida, assegnando un congruo termine per provvedere. Nel caso in cui la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, il Comune si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla negligenza, salvo i casi di revoca previsti dal presente capitolato.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili concessi in uso.

Art. 15 - restituzione dell'impianto

All'atto della riconsegna al Comune degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della concessione, il Concessionario provvederà a redigere, in contraddittorio con il responsabile del "Comune", regolare processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni e l'eventuale indennizzo per opere realizzate e non completamente ammortizzate a favore della Concessionaria.

Art. 16 - personale addetto e loro tutela

Il Concessionario si deve impegnare a garantire permanentemente la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature nonché lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario si deve impegnare ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 17 - gestione della sicurezza

Per tutta la durata della concessione, vengono delegate al concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". Il Concessionario, in particolare, dovrà provvedere a:

1. nominare il "Coordinatore" della Sicurezza, comunicandone il nominativo all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, del Comune;
2. aggiornare costantemente, e verificare annualmente il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, trasmettendone copia all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, del Comune, entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di effettuazione dell'aggiornamento e/o modifica;

3. nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica, comunicandone il nominativo all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, del Comune;
4. aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
5. richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
6. conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi D.M. 22.01.2008, n. 37, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
7. predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio;
8. i suddetti registri devono essere tenuti presso l’Impianto sportivo; ogni sei mesi devono essere consegnati in copia, all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune, gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).
9. mantenere efficienti i presidi antincendio mediante verifica, manutenzione e sostituzione delle attrezzature.

Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario, per tutta la durata della concessione, sull’attività esercitata e sull’impianto in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (D.M. n. 37/2008), sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56), sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996), norme antincendio (D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011) ed altre norme speciali in materia.

Le condizioni di sicurezza devono altresì essere garantite mediante un piano di manutenzione riferito a: impianto elettrico ed illuminazione di sicurezza, cabina di trasformazione, generatore di emergenza, impianto idrico/fognante, impianti ed apparecchiature antincendio, impianto termico e di condizionamento, impianto di amplificazione sonora e tabellone elettronico, impianto tv a c.c. interno/esterno.

Art. 18 - cessione e subaffidamento.

E’ fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, la convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione stessa.

E’ fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, la convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione stessa ad eccezione delle attività complementari previste all’art. 8 e della gestione dei parcheggi prevista all’art.10. Copia dei contratti per la gestione delle suddette attività dovranno essere consegnati all’Ufficio concessione a terzi impianti sportivi entro 15 gg. dall’affidamento.

E’ data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016, i servizi per la gestione del bene.

Art.19 - inadempimenti e penali

Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in applicazione del presente capitolato, comporteranno l’applicazione di penali economiche che verranno comminate dall’Ufficio concessione a terzi impianti sportivi. Si stabilisce fin da ora l’entità economica per le seguenti inadempienze, a titolo indicativo e non esaustivo:

19.1 Gestione tecnico-organizzativa

Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari del Comune, incaricati di vigilare sull'operato del Concessionario, si applica una penale di € 200,00 per ogni singolo caso;

Per omessa presentazione, entro i termini stabiliti, della documentazione richiesta dal Comune in esecuzione del presente atto, si applica una penale di € 300,00 per ogni singolo caso;

Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale di € 200,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

19.2. Gestione tecnico-manutentiva

Durante lo svolgimento delle attività di verifica delle attività tecnico-manutentive saranno eseguite ispezioni e controlli documentali che riguarderanno la corretta esecuzione delle attività di manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto nel suo complesso.

Qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo venissero riscontrati fatti conseguenti alla mancata manutenzione o comunque rotture, avarie o disfunzioni riconducibili agli oneri posti dal presente capitolato a carico del Concessionario si applicano le seguenti penali:

- per mancata o ritardata esecuzione delle opere di manutenzione, verrà applicata una penale di € 400,00 per ogni inadempienza contestata;

- per la mancata comunicazione dei soggetti preposti alla sicurezza, del terzo responsabile, della mancata presentazione dei registri di controllo, verrà applicata una penale di € 300,00;

- per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 400,00, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo.

Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale di € 200,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

19.3. Applicazione delle penali

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della comunicazione di addebito.

In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate è trattenuto mediante l'escussione di pari importo sul deposito cauzionale prestato dal Concessionario, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarlo entro il termine di quindici giorni, pena l'eventuale risoluzione della convenzione.

Art.20 - risoluzione della convenzione

Il Concessionario decade dalla concessione in caso di fallimento dell'impresa, scioglimento dell'ente o società contraente.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, con particolare riferimento agli artt. 1453 e 1454 Codice civile, la convenzione potrà, altresì, essere risolta per:

1. il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio;
2. mancata presa in consegna dell'impianto entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato all'art. 11;
3. mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;

4. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
5. sub - concessione anche parziale della concessione;
6. mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative;
7. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio;
8. inosservanza normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. perdita dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.

Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere la convenzione.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi convenzionali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità convenzionali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere la convenzione.

In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione della presente convenzione, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento della stessa a nuovo gestore e garantire al medesimo, o al Comune, il passaggio della documentazione necessaria per la gestione dell'impianto oggetto della presente convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione il Comune entrerà in possesso di tutti gli immobili - e dei beni in essi esistenti - compresi quelli realizzati dal Concessionario - escluso il diritto all'ammortamento, e senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

Art. 21 - revoca della concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2. per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. .

La revoca della convenzione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nel caso di revoca, il Comune rimborserà al Concessionario i costi che il Concessionario comprova di sostenere e/o di aver sostenuto in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi assegnatari di spazi per lo svolgimento di attività, fatta salva la facoltà del Comune di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

La riconsegna dell'impianto - e dei beni in esso esistenti - deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 24 del presente atto.

Art.22 - vicende soggettive del concessionario

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del Concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal Concessionario.

L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Art. 23 - recesso

Ferma restando quanto previsto dagli artt. 88 c. 4 ter e 92 c. 4 del D. Lgs 159/2011, il Comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione prima della scadenza nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, senza diritto ad alcun compenso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso, senza che il Concessionario possa pretendere alcun compenso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 24 - deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di eventuali danni all'impianto il Concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale di € _____ (pari a due annualità del canone offerto in sede di gara) mediante polizza fideiussoria assicurativa.

Il deposito cauzionale può essere costituito, a scelta del concessionario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, come da combinato disposto di cui agli art. 103 c. 1 e art. 93 cc. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale provvederà allo svincolo al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti (compreso il pagamento del canone dovuto).

La garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.

Art. 25 - responsabilità e assicurazioni

Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose, mobili, oggetti attrezzature di proprietà del Concessionario, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della concessione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo dell'impianto assegnate direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto all'art. 11 lettera a) del presente capitolato.

La Concessionaria tiene sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e la garantisce contro danni a persone e cose derivanti dalla utilizzazione dei beni conferiti in godimento, nonché da incendio delle cose che vi sono comprese.

A tal fine Concessionaria dovrà stipulare, per tutta la durata della concessione, contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza per i rischi di responsabilità civile "all risk" derivanti dall'uso degli impianti con massimali garantiti per almeno € 3.000.000,00.

Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano la Concessionaria dal sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa dei partecipanti alle gare e per cause incidentali e accidentali durante lo svolgimento delle partite calcistiche o provocate da terzi anche in caso di diverso utilizzo per iniziative realizzate nell'ambito della gestione della Concessionaria. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacità della Concessionaria durante il diretto utilizzo dell'impianto.

Il Comune si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto.

L'Istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Monza e il Concessionario dovrà consegnare all'Ufficio Concessione a terzi impianti sportivi, in via preventiva alla stipula della convenzione, copia dei contratti di assicurazione.

Viene esclusa la responsabilità della Concessionaria in quelle giornate in cui l'impianto è utilizzato dal Comune ai sensi dell'articolo 11 del presente capitolato per danni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.

Art. 26 - foro competente

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, competente per le controversie è il Foro di Monza.

Art. 27 - tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Tutte le transazioni finanziarie relative alla convenzione derivante dall'applicazione del presente capitolato, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul conto corrente dedicato, indicando espressamente le persone delegate ad operare sullo stesso.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Art. 28 - privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nella convenzione, saranno trattati esclusivamente dal Comune ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 29 - leggi e regolamenti

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.

Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto.

Art. 30 - spese di registrazione

Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione della convenzione, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.

La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

L'affidatario dovrà produrre, preliminarmente alla firma della convenzione, le prescritte polizze assicurative e la cauzione definitiva.

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue oppure di procedere a nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi farebbero carico al primo aggiudicatario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Monza

Per la Concessionaria
